



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di S A L E R N O

Prot.n. 103.0

Salerno, li 10 gennaio 2022

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19.
Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici
giudiziari di cui alla novella del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Delega controlli**

IL PROCURATORE GENERALE

Visti

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli
- i provvedimenti emessi da questo Ufficio in data 6.10.2021 n. 6355 prot., 13.10.2021 n. 6521 prot. e 24.11.2021 n. 7616 prot. e ad integrazione degli stessi,

OSSERVA

l'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*cd. green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2 del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria). Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del D.L. 52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo".

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1) stabilisce che a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti di *green pass* base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno devono essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Vengono ovviamente esentati da tutti tali vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale.

Pertanto,

- 1) dal 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria;
- 2) dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il *cd. green pass di base*;
- 3) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati ai punti 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o *cd. super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Pertanto, richiamando e confermando il dettato dei provvedimenti emessi da questo Ufficio in data 6.10.2021, 13.10.2021 e 24.11.2021, prima richiamati, per quanto attiene alle verifiche nei confronti dei magistrati,

dispone

1) **dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane, con le modalità di rilevazione già in atto**, per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria;

Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo

2) **dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il cd. green pass di base;**

3) **dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di entro il prossimo 15 giugno 2022 - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.**

Delega per le attività di rilevazione nei confronti dei soggetti suindicati e con le rispettive decorrenze **il personale della società di vigilanza Europolice S.p.a., per quanto attiene agli accessi agli uffici della Cittadella Giudiziaria, e, per gli altri uffici del Circondario di Salerno, il personale amministrativo già incaricato per le medesime attività di rilevazione nei confronti dei magistrati** con i provvedimenti emessi da questo Ufficio in data 6.10.2021 n. 6355 prot., 13.10.2021 n. 6521 prot. e 24.11.2021 n. 7616 prot.

dispone

l'inoltro del presente provvedimento:

- alla sig.ra Presidente della Corte di Appello;
- alla sig.ra Presidente del Tribunale di Sorveglianza;
- al sig. Presidente del Tribunale in sede;
- al sig. Procuratore della Repubblica in sede.

il Procuratore Generale

Leonida Primicerio

